



Gestione Risorse Alieutiche Lagunari S. c. a r. l.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

APPROVATO NELL'ASSEMBLEA DEL G.R.A.L. IN DATA 28 OTTOBRE 2013

SOMMARIO

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Subconcessioni a terzi dell'attività di allevamento

Art. 3 Disciplina dell'attività di allevamento delle vongole

Art. 4 Specifici obblighi dei subconcessionari

Art. 5 Specifici divieti dei subconcessionari

Art. 6 Controlli

Art. 7 Sistema sanzionatorio nei confronti dei subconcessionari

Art. 8 Sanzioni

Art. 9 Procedimento disciplinare

Art. 10 Foro competente

Art. 11 Norme generali e transitorie

Allegato A - Tabella delle sanzioni e principi generali per l'applicazione

Art. 1 Oggetto e finalità.

Al fine di soddisfare l' esigenza di garantire un corretto e compatibile sfruttamento delle risorse alieutiche lagunari, finalizzato all'incremento delle risorse stesse, eliminando così un prelievo indiscriminato di vongole, nonché di assicurare un' attività di pesca e allevamento dei molluschi tramite metodiche che rispettino al massimo l'ambiente lagunare e la risorsa naturale ivi presente si è reso necessario

individuare uno specifico soggetto in grado di assicurare sia forme di sfruttamento unitarie e compatibili, sotto il profilo ecosistemico, morfodinamico ed idrodinamico, delle risorse alieutiche lagunari ivi compreso l'allevamento estensivo, sia un'attività di vigilanza e controllo.

A tal fine la società GRAL è concessionaria dell'esercizio dell'attività di venericoltura, definita come allevamento delle specie di molluschi bivalvi appartenenti alla famiglia Veneridae (vongole), autoctone o comunque rientranti nella definizione di cui all'art. 20, comma 2 della L.R. n. 19/98, a seguito di atto di concessione della Provincia di Venezia del 23/02/2007 n. 2007/00442 in seguito richiamato come "disciplinare della Provincia".

Le acque sottoposte alla disciplina dell'attività di venericoltura sono quelle oggetto del disciplinare per concessione lagunare dello spazio acqueo da parte del Magistrato alle Acque di Venezia concessione 6824/2007 da ultimo atto di rinnovo da ultimo oggetto di rinnovo giusta decreto presidenziale prot. 11800 del 27 settembre 2013, di seguito richiamato come "disciplinare del Magistrato".

La società GRAL, a mezzo di tale richiamato disciplinare di concessione è stata autorizzata ad esercitare lo sfruttamento compatibile delle risorse alieutiche naturali mediante subconcessione attraverso l'affidamento, da parte della concessionaria GRAL, delle singole aree o parte di esse ai soggetti riconosciuti dalla compagine consortile, che esercitano la funzione di unità produttive. La Società Gral mantiene, comunque, anche in ipotesi di subconcessione l'unitarietà del coordinamento e controllo complessivo e assume, in qualità di concessionario, la funzione di responsabile nei confronti dell'Amministrazione concedente.

Al fine, dunque, di garantire l'unitarietà dello sfruttamento delle risorse alieutiche presenti presso la laguna di Venezia, nonché un'attività di vigilanza e controllo sull'attività stessa, la società GRAL, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del proprio Regolamento, approvato nell'assemblea ordinaria del GRAL in data 11 luglio 2006, emana il presente "Regolamento disciplinare" (cd. Codice disciplinare).

Art. 2 Subconcessioni a terzi dell'attività di allevamento

I subconcessionari dovranno osservare, durante l'esercizio dell'attività di pesca dei molluschi, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, gli obblighi tutti assunti dalla società GRAL nei confronti del Magistrato alle Acque e della Provincia di Venezia, nonché gli specifici obblighi di cui al disciplinare di assegnazione che andranno a sottoscrivere, prestando contestuale piena accettazione alle disposizioni del presente Regolamento.

Si specifica che titolari a contrarre rapporto di subconcessione, e dunque soggetti altresì al presente Regolamento, sono esclusivamente:

- a) società aventi nell'oggetto sociale l'attività di acquicoltura;
- b) gli addetti all'allevamento legati ad essi da vincolo contrattuale stabile e definito che risultano iscritti nell'elenco che la società GRAL deve redigere a norma dell'art. 7 del citato disciplinare di concessione per attività di venericoltura della Provincia di Venezia.

Art. 3 Disciplina dell'attività di allevamento delle vongole.

Le attività di allevamento consentite sono le attività di semina e le attività di preingrasso intese, queste ultime, quale attività di accrescimento di materiale

seminale confinato in idonee strutture artificiali, autorizzate dalle autorità competenti.

Nell'espletamento delle attività di allevamento sopra citate dovranno essere rispettate rigorosamente gli obblighi di cui al Disciplinare della Provincia.

Art. 4 Specifici obblighi dei subconcessionari.

Tutti gli obblighi e le prescrizioni imposte al GRAL dal Magistrato alle acque e dalla Provincia di Venezia nei rispettivi provvedimenti sopra richiamati sono direttamente efficaci e vincolanti nei confronti dei subconcessionari.

In particolare i subconcessori dovranno rispettare scrupolosamente gli indirizzi e le indicazioni contenute nel "Piano d'uso sostenibile delle aree in concessione per venicoltura – aggiornamento 2013" depositato agli enti concessori in data 16 luglio 2013, nonché l'osservanza della vigente normativa e delle altre disposizioni in materia di pesca nelle acque interne e marittime interne e in materia igienico-sanitaria.

E' fatto obbligo, altresì, ai subconcessionari di fornire assistenza logistica al personale del Servizio Veterinario delle ULSS abilitate a svolgere le attività di monitoraggio e campionamento del prodotto allevato da sottoporre ad analisi periodiche in conformità a quanto prescritto dalla vigente normativa regionale e comunitarie in materia igienico-sanitaria. A tal proposito i subconcessionari, su richiesta delle persone incaricate della vigilanza, sono obbligati, per consentire i necessari controlli, ad aprire i contenitori portatili o gli altri mezzi di trasporto del pescato, nonché a consentire l'ispezione di imbarcazioni e altri annessi dell'attività. L'attività di assistenza logistica deve essere fornita dai subconcessionari anche nei confronti della società GRAL, nonché del personale della Provincia preposti all'esercizio di attività di vigilanza e controllo. Il subconcessionario è obbligato alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico del materiale oggetto di semina vidimato dai Servizi Veterinari dell' AULSS competente e dovranno esibirlo ad ogni richiesta del personale autorizzato. I subconcessionari dovranno farsi carico della periodica manutenzione dei paletti di segnalazione delle aree assegnate e provvedere alla loro tempestiva sostituzione non appena siano evidenti segni di erosione marina; eventuali inadempienze inerenti all'ordinaria manutenzione esporranno i subconcessionari a responsabilità civile e penale in ordine a eventuali incidenti provocati a terzi. I subconcessionari sono tenuti a rimuovere gli ostacoli sommersi presenti all'interno delle aree loro assegnate ovvero alla loro segnalazione qualora detti ostacoli siano funzionali all'esercizio della propria attività.

I subconcessionari dovranno provvedere al versamento del canone in forma anticipata con le modalità previste dal contratto. L'omesso, ritardato o parziale pagamento del canone alle scadenze previste, comporterà l'avvio della procedura di decadenza.

I subconcessionari dovranno inoltre rispettare tutti gli obblighi di cui allo specifico disciplinare di assegnazione.

Ogni e qualsivoglia violazione degli obblighi tutti in capo ai subconcessionari sarà sanzionata, nel rispetto dei criteri di equità e progressività, secondo le disposizioni del presente Regolamento e la tabella delle violazioni e sanzioni allegata, ferme restando le altre sanzioni civili, penali ed amministrative di competenza delle Autorità Istituzionali.

Art. 5 Specifici divieti dei subconcessionari.

E' fatto in particolare divieto ai subconcessionari di:

- provvedere alla cessione di materiale prodotto dalle strutture di preingrasso a soggetti diversi dal produttore, salvo l'ottenimento di un' apposita autorizzazione ad opera della società GRAL;
- seminare materiale di taglia inferiore a mm 10;
- raccogliere e trasferire materiale seminato all'esterno dell'Unità Produttiva prima del raggiungimento della taglia commerciale, se non in casi eccezionali e previa autorizzazione della società GRAL;
 - la reimmersione e lo stoccaggio, anche per brevi periodi, di prodotto di taglia commerciale proveniente da aree esterne all'Unità Produttiva;
- subconcedere aree per attività di allevamento sul fondale nelle quale vi sia la presenza anche limitata purché significativa di fanerogame marine;
- provvedere sia direttamente che indirettamente all'espianto delle fanerogame marine eventualmente presenti all'interno delle aree sub concesse;
- erigere qualsiasi tipo di recinzione, quali: reti, cannicci, risole, funi o corde che delimitano la libera espansione delle marea e la navigazione autorizzata;
- allevare specie alloctone con la sola deroga del *Tapes Philippinarum*;
- seminare, movimentare o raccogliere il prodotto con strumenti meccanici dotati di forza motrice artificiale non previsti dal Piano presentato dalla società GRAL.

Ogni e qualsivoglia violazione dei divieti tutti in capo ai subconcessionari sarà sanzionata, nel rispetto dei criteri di equità e progressività, secondo le disposizioni del presente Regolamento, ferme restando le altre sanzioni civili, penali ed amministrative di competenza delle Autorità Istituzionali.

Art. 6 Controlli.

La società GRAL potrà in qualsiasi momento svolgere attività ispettive e di monitoraggio, al fine di accertare che i subconcessionari osservino gli obblighi ed i divieti tutti loro imposti.

I subconcessionari dovranno consentire i controlli da parte degli organi autorizzati, assumendo un atteggiamento di collaborazione e garantendo, pertanto, l'accesso alle aree oggetto della concessione, alle strutture e ai mezzi adibiti all'attività di venericoltura.

La società GRAL ha, altresì, piena facoltà di esercitare un'attività di controllo sul risultato di gestione delle Unità Produttive affidate ai subconcessionari ed in caso di accertata improduttività di provvedere alla risoluzione del contratto di subconcessione.

Ogni inadempienza ed inosservanza che venisse accertata in sede di controllo, sarà sanzionata secondo le disposizioni del presente Regolamento con l'adozione dei provvedimenti ritenuti più opportuni, nel rispetto dei principi di equità, gradualità e proporzionalità della sanzione.

In caso di riscontrate mere irregolarità i subconcessionari saranno diffidati, previa contestazione delle stesse a mezzo di apposito verbale notificato, a provvedere, entro un congruo termine, ad eliminare le irregolarità riscontrate.

Qualora, decorso infruttuosamente il termine assegnato, l'irregolarità non risulti eliminata, si procederà al procedimento sanzionatorio secondo le disposizioni che seguono.

Art. 7 Sistema sanzionatorio nei confronti dei subconcessionari.

In caso di ripetute o gravi inosservanze delle disposizioni normative in materia igienico-sanitaria e ambientale, nonché delle disposizioni del disciplinare del Magistrato, del disciplinare della Provincia e dello specifico disciplinare di assegnazione sottoscritto tra la società GRAL ed il singolo soggetto assegnatario, nonché di tutto quanto disposto nel presente Regolamento, la società GRAL provvederà se del caso alla sospensione in via cautelare dall'esercizio dell'attività ed all'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui al successivo art. 8, previa contestazione delle infrazioni stesse secondo il procedimento di cui al seguente art. 9.

Restano ferme le altre sanzioni civili, penali ed amministrative di competenza delle Autorità Istituzionali.

Art. 8 Sanzioni.

Le sanzioni disciplinari verranno notificate agli interessati per iscritto e consisteranno di norma nella:

- a) Diffida;
- b) Sospensione dall'esercizio dell'allevamento ovvero temporanea esclusione dagli elenchi degli addetti autorizzati alle attività di raccolta per un periodo compreso tra 1 e 12 mesi;
- c) Cancellazione definitiva dagli elenchi degli addetti autorizzati alle attività di raccolta
- d) Dichiarazione di decadenza della subconcessione

L'erogazione delle predette sanzioni non esonera comunque l'assegnatario dalle responsabilità civili, penali e amministrative derivanti dall'inosservanza di leggi e regolamenti.

In caso di violazioni del presente Regolamento, nonché di ipotesi di reato commesse da soggetti "apicali" o comunque facenti parte della compagine del subconcessionario quest'ultimo risponderà a norma del decreto legislativo n. 231/2001 s.m.i., recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", il quale detta specifiche norme in ordine alla responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Qualora, in particolare, nel corso del medesimo anno produttivo la irrogazione di una tra le sanzioni di cui al presente Regolamento sia inflitta a più del 10% degli addetti facenti parte della medesima compagine sociale, il subconcessionario potrà essere sospeso dall'esercizio dell'allevamento per un periodo compreso tra 1 e 12 mesi e finanche dichiarata la decadenza della sub concessione.

Art. 9 Procedimento disciplinare.

Qualora in occasione degli accertamenti ad opera della società GRAL o di altri soggetti a tal fine autorizzati vengano contestate delle violazioni delle disposizioni del disciplinare del Magistrato, del disciplinare della Provincia e dello specifico disciplinare di assegnazione sottoscritto tra la società GRAL ed il singolo soggetto assegnatario, nonché del presente Regolamento o di altre disposizioni di legge, ed

in particolar modo delle disposizioni in materia igienico-sanitaria e ambientale, sarà comunicato dalla società GRAL al subconcessionario e/o all'addetto l'avvio del procedimento di applicazione delle sanzioni interne.

In particolare, l'avvio del procedimento avverrà a mezzo di comunicazione, da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mani per presa consegna di persona autorizzata, della specifica contestazione all'assegnatario e/o all'addetto delle infrazioni riscontrate, con contestuale convocazione dello stesso a sua difesa nel termine di almeno 5 giorni lavorativi dalla notifica della contestazione.

La società GRAL, sentito l'interessato e considerato quanto dal medesimo esposto a sua difesa, valuterà la specifica sanzione interna da applicare, nel rispetto del principio di equità, proporzionalità e gradualità ovvero provvederà all'archiviazione del procedimento per comprovata insussistenza della contestata violazione.

In casi di comprovata particolare gravità ed urgenza la società potrà adottare, inaudita altera parte, provvedimenti cautelari, salvo il successivo immediato avvio del procedimento disciplinare.

Art. 10 Foro competente.

E' escluso ogni meccanismo automatico di ricorso all'arbitrato.

Per le eventuali controversie eventualmente nascenti dall'applicazione del presente Regolamento il Foro competente è quello di Venezia.

Art. 11 Norme generali e transitorie.

L'attività di controllo e sanzionatoria dovrà comunque essere esercitata nel rispetto della vigente normativa per quanto applicabile.

I rinvii operati dal presente Regolamento e alle norme tutte dal medesimo richiamati, si intendono automaticamente adeguati alle loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

Il presente regolamento verrà comunicato agli aspiranti assegnatari prima della sottoscrizione del disciplinare di assegnazione delle aree, per la loro formale integrale accettazione di ogni singola clausola anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. e copia dello stesso verrà allegata al disciplinare di assegnazione.

Copia dello stesso verrà affissa negli uffici del GRAL in luogo ben visibile e pubblicata sul sito istituzionale della società.

**ALLEGATO A – TABELLA DELLE SANZIONI E PRINCIPI
GENERALI PER L'APPLICAZIONE**

MOTIVAZIONE	ATTIVITA' CONTESTATA	TIPO DI SANZIONE	PERIODO SOSPENSIONE
1 CORRETTO E ORDINATO SVOLGIMENTO ATTIVITA' VENERICOLTURA interno aree allevamento	Violazioni art. 2 disciplinare assegnazione (inosservanza indicazioni piano d'uso sostenibile; omissione delimitazione aree; omissione manutenzione paletti segnalazione; mancata osservanza fasce rispetto; ostacolo esercizio controllo e vigilanza GRAL e servizi ULSS, omissione presentazione piano di gestione allevamento)	DIFFIDA (<i>in caso di reiterata mancata osservanza e valutate le circostanze della fattispecie concreta GRAL potrà addivenire alla decadenza sub concessione</i>)	
2 DANNEGGIAMENTO ECOSISTEMA interno aree allevamento	Violazioni art. 3 disciplinare assegnazione (installazione recinzione o altra opera impedisca libera espansione marea e navigazione autorizzata; allevamento di specie alloctone diverse da <i>Tapes philippinarum</i> ; installazione strutture galleggianti o altre attrezzature supporto attività di allevamento non autorizzate; alterazione stato naturale fondale; espianto involontario e non colpevole fanerogame)	DIFFIDA (<i>in caso di reiterata mancata osservanza e valutate le circostanze della fattispecie concreta GRAL potrà addivenire alla decadenza sub concessione</i>)	
3 CORRETTO E ORDINATO SVOLGIMENTO ATTIVITA' VENERICOLTURA	Accrescimento prodotto con fonti diverse dalle fonti alimentari ambiente; omissione tenuta registro carico scarico ULSS; cessione non autorizzata materiale prodotto dalle strutture di preingrasso a soggetti diversi dal produttore	SOSPENSIONE SOSPENSIONE	da 1 a 3 mesi da 1 a 6 mesi
4 RISCHI IGIENICO SANITARI	Superamento valori massimi di fondo indicati dagli enti competenti, con riguardo alla presenza di diossine e PCB diossine-simili su vongole veraci, su prodotto proveniente dall'allevamento dovuto a scorretta gestione attività	SOSPENSIONE	da 3 a 6 mesi
5 DANNEGGIAMENTO ECOSISTEMA E ATTIVITA' ALLEVAMENTO interno aree allevamento	Violazioni art. 3 disciplinare assegnazione (attività di stoccaggio e riemersione, non autorizzata, di prodotto di taglia commerciale proveniente aree esterne all'allevamento)	SOSPENSIONE	da 3 a 6 mesi
6 CORRETTO E ORDINATO SVOLGIMENTO ATTIVITA' VENERICOLTURA	Attività di cui ai punti 3-4-5 che per modalità e tempi di attuazione riveli l'esistenza di un meccanismo volto ad esercitare l'attività di allevamento, anche parzialmente, al fine di riciclare prodotto non maturato nell'area di allevamento secondo le procedure previste	CANCELLAZIONE DEFINITIVA DAGLI ELENCHI/DECADENZA SUBCONCESSIONE	

7 IMPOVERIMENTO RISORSE Interno allevamento	Attività di pesca con qualsiasi mezzo all'interno aree in concessione per l'attività di venericoltura senza essere in possesso della titolarità ad operare	SOSPENSIONE	Da 1 a 3 mesi
8 IMPOVERIMENTO RISORSE	Prelievo vongole eccedente rispetto al quantitativo massimo autorizzato o in difetto di autorizzazione al di fuori aree assegnate in concessione	SOSPENSIONE	da 2 a 4 mesi
9 DANNEGGIAMENTO FONDALI	Attività di pesca con attrezzo meccanico non autorizzato (es. rampone, gabbia metallica con motore ausiliario)	SOSPENSIONE	a 1 a 3 mesi
10 DANNEGGIAMENTO FONDALI	Attività di pesca con attrezzo vibrante non autorizzato	SOSPENSIONE	da 1 a 3 mesi
11 DANNEGGIAMENTO FONDALI	Attività di pesca con attrezzo turbosoffiante	SOSPENSIONE	da 2 a 4 mesi
12 DANNEGGIAMENTO ECOSISTEMA	Attività di pesca con attrezzo meccanico nell'area lagunare a Sud e ad Ovest del canale Malamocco- Marghera e a Nord e ad Est del canale Dese e del canale di Burano (non in concessione ma classificate B)	SOSPENSIONE	da 1 a 3 mesi
12 bis DANNEGGIAMENTO ECOSISTEMA	Utilizzo turbosoffiante in attività di cui al punto 12	SOSPENSIONE	da 2 a mesi 4 mesi
13 RISCHI IGIENICO SANITARI	Attività di pesca in aree individuate come aree non classificate (aree bianche) secondo la cartografia regionale vigente	SOSPENSIONE	da 1 a 5 mesi
13 bis RISCHI IGIENICO SANITARI	Utilizzo turbosoffiante in attività di cui al punto 13	SOSPENSIONE	da 2 a 5 mesi
14 RISCHI IGIENICO SANITARI	Attività di pesca in aree individuate come aree con divieto di raccolta (aree rosse) nella cartografia regionale vigente nelle zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi di cui all'art.4 comma 5 del DLGS n.530 del 30/12/1992 e successive modifiche	SOSPENSIONE	da 3 a 6 mesi
14 bis RISCHI IGIENICO SANITARI	Utilizzo turbosoffiante in attività di cui al punto 14	SOSPENSIONE	da 4 a 8 mesi
15 OSTACOLO ALLA VIGILANZA	Attività di pesca in orario notturno dal tramonto all'alba o in giornate festive anche in orario diurno	SOSPENSIONE	da 1 a 3 mesi
16 OSTACOLO ALLA VIGILANZA	Resistenza a pubblico ufficiale, tentativi di fuga in seguito a richieste di controllo	SOSPENSIONE	da 4 a 9 mesi
17 IMPOVERIMENTO RISORSE	Raccolta non autorizzata di novellame di vongola	SOSPENSIONE / CANCELLAZIONE DEFINITIVA DAGLI ELENCHI	Sosp. da 6 a 12 mesi
18	Ipotesi nella quali gli operatori, senza	SOSPENSIONE	Da 1 a 3 mesi

RISCHI DANNEGGIAMENTO FONDALI	giustificato motivo, risultano a bordo di imbarcazione armata con attrezzatura non autorizzata, fuori delle aree di allevamento, in prossimità di aree vietate o in orari non consentiti		
-------------------------------	--	--	--

Fatto salvo quanto previsto dal regolamento disciplinare di GRAL e dal disciplinare di subconcessione sottoscritto tra le parti GRAL applicherà i seguenti principi:

1- Elemento soggettivo

Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione sia commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

2- Concorso di persone

Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta.

3- Più violazioni di disposizioni

Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

4- Reiterazione delle violazioni

Si ha reiterazione quando, nei due anni successivi alla commissione di una violazione, accertata con provvedimento GRAL, lo stesso soggetto commette un'altra violazione. Si ha reiterazione anche quando più violazioni commesse nel biennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

5- Aumenti e sanzioni conseguenti alla reiterazione

La reiterazione può determinare l'aumento del periodo di sospensione previsto per la nuova violazione fino alla metà. Qualora il medesimo soggetto commetta più di tre violazioni nello stesso anno la società può procedere alla cancellazione definitiva del suo nominativo dagli elenchi degli operatori.

6- Criteri nella scelta della sanzione applicabile in concreto

Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

7- Mancato adempimento

Il mancato adempimento delle sanzioni comminate (diffida, sospensione) potrà comportare la cancellazione del nominativo dell'operatore autore della violazione dagli elenchi di cui all'art.7 dell'atto di concessione stipulato da Provincia di Venezia e G.R.A.L. n.2007/00442 del 23 febbraio 2007 s.m.i e finanche la dichiarazione di decadenza della sub concessione qualora si tratti di violazioni commessi da "soggetti" apicali della compagine subconcessionaria o qualora nel corso del medesimo anno produttivo sia stata irrogata la sanzione della sospensione del subconcessionario.

Mestre lì 21 ottobre 2013

L'Amministratore Unico
Dott. Ruggero Ruggeri